

Giugno 2017

Pag. 1

Approfondimento su: L'Agenzia delle Entrate contesta la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici.

▪ giovedì 15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

▪ venerdì 16

Imposte dirette

Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

Giugno 2017

Pag. 2

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

-
- [venerdì 30](#)

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

- [venerdì 30](#)

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Giugno 2017

Pag. 3

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

L'Agenzia delle Entrate contesta la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici

La violazione dei presupposti di legge per l'applicazione della disciplina sulla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici può comportare pesanti conseguenze sotto il profilo IVA e imposte dirette. Tuttavia, il mancato riconoscimento dell'agevolazione non può comportare l'automatico disconoscimento dello status di ente non commerciale.

Le associazioni sportive dilettantistiche possono, a determinate condizioni, richiedere delle somme ai partecipanti delle proprie attività istituzionali senza che si sostanzii automaticamente svolgimento di attività commerciale. La medesima agevolazione viene riconosciuta anche alle società sportive dilettantistiche, limitatamente ai soci (proprietari del capitale sociale) nonché ai tesserati delle Federazioni sportive, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate di riferimento.

Ai sensi degli artt. 148 Tuir e 4 D.P.R. 633/1972 è prevista, per determinate tipologie associative, la possibilità di praticare dei "prezzi di accesso" in relazione alle diverse attività organizzate, variabili (c.d. corrispettivi specifici) in ragione della tipologia e della quantità di prestazione fruita dal praticante. Tale provento, fiscalmente irrilevante sotto il profilo Iva e imposte dirette, rappresenta un corrispettivo "de-commercializzato per legge". L'importante, al fine di poter applicare l'agevolazione, sarà la dimostrazione, a carico dell'ente, della sussistenza dei presupposti di legge.

Identificata la natura sportiva dilettantistica dell'associazione o società (affiliazione a FSN/EPS/DSA, iscrizione Registro Coni), la pratica di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso il pagamento di corrispettivi specifici de-commercializzati sarà ammessa in presenza di uno statuto redatto nella forma dell'atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate ovvero registrato in Agenzia delle Entrate contenente le clausole di cui agli artt. 148, c. 8 Tuir e 4, c. 7 D.P.R. 633/1972.

Sotto il profilo sostanziale risulterà, inoltre, fondamentale per il sodalizio poter dimostrare la natura di associati (propri o di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale) ovvero tesserati (del propri ente di affiliazione) dei soggetti paganti.

Tuttavia, nonostante una chiara previsione normativa, permane la tendenza del Fisco di considerare l'applicazione di "prezzi" di ingresso diversificati per la partecipazione alle diverse attività svolte quale esercizio di attività commerciale con finalità lucrative.

Detto questo, l'accertata mancanza dei presupposti formali (es. statuto non registrato, privo dei contenuti di legge, ecc.) ovvero sostanziali (es. attività svolta verso terzi) previsti dalla legge per l'applicazione dell'agevolazione sopra esposta, pur in presenza del recupero a tassazione dell'Iva e delle imposte dirette, non sostanzia l'automatica perdita della natura di ente non commerciale.

Infatti, anche nel caso in cui la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'agevolazione in tema di corrispettivi specifici comporti la loro conversione in entrate commerciali, con conseguente prevalenza rispetto a quelle istituzionali, l'associazione sportiva, comunque, non perde lo status di ente non commerciale per effetto di quanto previsto nell'art. 149 Tuir.

Quanto sopra serve a ribadire la distinzione, non sempre operata dall'Amministrazione Finanziaria, tra la perdita di un'agevolazione fiscale rispetto al venir meno della natura di ente senza scopo di lucro.
